



Ministero dell'Istruzione

IPSSEOA - "R.A. COSTAGGINI"-RIETI
Prot. 0016176 del 26/11/2020
06-02 (Uscita)

DISCIPLINARE DI GARA

per l'affidamento del servizio di raccolta e pubblicazione di materiali editoriali finalizzati alla tutela della salute ed alla prevenzione legate all'Emergenza sanitaria da Virus COVID-19 nell'ambito della scuola

Codice Identificativo (CIG) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici

C.I.G.: 8533618459

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. In esecuzione delle note MI AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.U.0001677 del 09/10/2020 e 1761 del 29/10/2020 ad oggetto "Emergenza educativa – Misure urgenti per garantire la continuità didattica e il diritto allo studio alle istituzioni scolastiche interessate dalle recenti disposizioni in merito all'insorgenza del virus COVID-2019 – Raccolta e pubblicazione contributi da studenti." nella parte in cui il Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali rende opportuno prevedere *"la realizzazione di un progetto che abbia come obiettivo la pubblicazione di libri, anche in formato digitale, che raccolgano i pensieri, le riflessioni e i sentimenti del mondo della scuola riguardo l'emergenza sanitaria.*, la scrivente Amministrazione intende procedere all'"affidamento del servizio di raccolta e pubblicazione di materiali editoriali finalizzati alla tutela della salute ed alla prevenzione legate all'Emergenza sanitaria da Virus COVID-19 nell'ambito della scuola", ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
2. La procedura di scelta del contraente è quella aperta così come definita dall'articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, d.lgs. n. 50 del 2016).
3. Secondo quanto previsto dall'articolo 95, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 e dalle Linee Guida n. 2 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005, del 21 settembre 2015 (di seguito, Linee Guida n. 2), l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione indicati nel successivo articolo 10 del presente disciplinare di gara. L'aggiudicazione è, comunque, subordinata al positivo esito del controllo preventivo di legittimità da parte degli organi di controllo degli atti presupposti della presente procedura.

ART. 2 – STAZIONE APPALTANTE

Stazione appaltante **Stazione appaltante** – Amministrazione Pubblica, in sigla SA Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Costaggini" (in sigla IPSSEOA "Costaggini")

Sede legale: Via dei Salici, 62 -02100 Rieti

Codice Fiscale: 80008130579

Telefono: 0746201113

Sito Internet : www.alberghierorieti.it

PEO: rirho10007@istruzione.it

PEC: rirho10007@pecistruzione.it

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Responsabile del procedimento è Alessandra Onofri dirigente scolastico della sopracitata stazione appaltante.

ART. 4 – DEFINIZIONI

1. Offerenti: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che

- partecipa alla gara;
2. Ditta Aggiudicataria: ditta, impresa, consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese che si aggiudica la gara per l'appalto in questione. Indicata anche come Ditta; in sigla: DA.
 3. Il sito informatico della "stazione appaltante" www.alberghierorieti.it sarà denominato in appresso "profilo del committente" (art. 3, comma 1 lettera nnn, D.Lgs n. N. 50 del 18/04/2016);
 4. Il decreto legislativo N. 50 del 18/04/2016, sarà denominato in appresso semplicemente "Codice"

ART.5 – RICHIESTA CHIARIMENTI

1. Eventuale richiesta di chiarimenti relativa agli aspetti amministrativi e procedurali della gara nonché agli aspetti tecnici relativi all'erogazione dei servizi oggetto della presente procedura, potrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno **09/12/2020** all'indirizzo rirho10007@pec.istruzione.it

ART.6 – RISORSE DISPONIBILI – FINANZIAMENTO – MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE

1. Le risorse programmate per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 1 comma 1 del presente bando sono pari ad euro 300.000,00 (trecentomila/00) da porre a carico della somma assegnata alla SA con nota n. 910 del 15/05/2020.
2. L'importo complessivo a base di gara è fissato in € 300.000,00 (trecentomila/00), compresa I.V.A. come per legge.
3. Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'affidatario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi che verranno affidati compresi tutti i costi di trasferta, e di tutto quanto indicato nell'art. 1 del Capitolato speciale d'appalto. Il prezzo offerto in sede di gara è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto, pertanto si esclude la revisione dei prezzi. Alla scadenza del contratto è esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
4. I costi della sicurezza sono pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 3/2008.
5. Per effetto dell'entrata in vigore degli artt. 37 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché del Decreto Legge 30/12/2016 n. 244 "sono posti a carico dell'aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando sulla GURI e gli oneri di pubblicità legali conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani".
6. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. I pagamenti saranno effettuati nel rispetto delle condizioni e modalità riportate all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto.
8. E' sospeso il versamento del contributo all'ANAC di cui all'art. 1, comma 65 della legge 23/12/2002 per tutte le procedure di gara avviate dalla data del 19/05/2020 in cui è entrato in vigore del suddetto decreto e fino al 31/12/2020, come stabilito dall'art. 65 del D.L. 34/2020

ART. 7 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici previsti dall'art. 45 d.lgs. n. 50 del 2016 in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico specificati nel presente disciplinare di gara.
2. È vietato ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
3. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
4. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale.

ART. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Requisiti richiesti per la partecipazione
 - a) requisiti di ordine generale:
 - insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50 del 2016 e di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016):
 - iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della provincia in cui ha sede l'operatore economico, ovvero in analogo registro dello stato di appartenenza, per le attività oggetto dell'appalto di data non anteriore a tre mesi. Nel caso di operatori di altro Stato membro non residenti in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice; Il certificato potrà essere reso attraverso una dichiarazione sostitutiva, successivamente verificata, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante:
 1. numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese,
 2. denominazione e forma giuridica,
 3. indirizzo della sede legale,
 4. oggetto sociale,
 5. durata, se stabilita,
 6. nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.

In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, tale circostanza dovrà essere espressamente attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno comunque essere forniti gli elementi individuati ai precedenti punti 2), 3), 4), 5) e 6), con l'indicazione dell'Albo o diverso registro in cui l'operatore economico è eventualmente iscritto, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative di cui

all'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575. In caso di operatori economici non tenuti all'iscrizione alla CCIA o ad alcun albo o registro, è sufficiente la presentazione della copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto in cui sia espressamente previsto, tra i fini istituzionali, lo svolgimento delle attività inerenti l'oggetto della presente procedura.

c) requisiti di capacità economico-finanziaria (ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 50 del 2016):

Sono ammessi a partecipare i soggetti che abbiano una comprovata solidità economica consistente nel possesso dei seguenti requisiti:

- fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, con bilancio approvato, alla data di presentazione dell'offerta, non inferiore a euro 300.000,00 (trecentomila/00);
- fatturato specifico, relativo ai servizi oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 2017, 2018, 2019, con bilancio approvato alla data di presentazione dell'offerta, non inferiore a euro 70.000,00 (settantamila/00).

In ragione di quanto previsto dall'articolo 83, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, si precisa che la Stazione appaltante si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente gara connesso al fatturato globale e specifico, in particolare:

- 1) il requisito richiesto inerente il fatturato globale è stato determinato in ragione delle necessità obiettive e delle concrete caratteristiche del contratto da aggiudicare. La congruità, ragionevolezza e proporzionalità del medesimo è da ricondursi alla necessità di selezionare operatori economici tali da lasciare legittimamente presupporre la disponibilità dei diversi profili professionali richiesti per l'efficiente e corretto espletamento dei servizi oggetto del presente Avviso;
- 2) la richiesta di un fatturato specifico è da ricondursi alla volontà di selezionare operatori economici che abbiano una esperienza nel settore avendo già realizzato, nel periodo di riferimento, una quota parte del proprio fatturato attraverso l'espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto.

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (articolo 83, comma 1, lettera c) e comma 6, del d.lgs. n.50 del 2016).

Sono ammessi a partecipare i soggetti che:

- I. hanno svolto esperienze nello specifico settore relativo al target (da documentare);
- II. hanno svolto attività con la pubblica amministrazione per la realizzazione di attività di supporto a studenti e docenti, (da documentare);
- III. possono garantire un gruppo di lavoro costituito da almeno 10 figure professionali della tipologia indicata all'art. 2 del Capitolato, nessuna esclusa.

2. **I requisiti di carattere generale e i requisiti di idoneità professionale** di cui alle lettere a) e b) del

presente comma devono essere posseduti **a pena di esclusione** da tutti i soggetti a qualsiasi titolo partecipanti alla gara.

3. **I requisiti inerenti la capacità economica e finanziaria** di cui alla lettera c) del presente comma devono essere posseduti, nel caso di raggruppamento di soggetti o di partecipanti con idoneità plurisoggettiva, nel suo complesso; in ogni caso il soggetto capogruppo deve possedere i suddetti requisiti in misura maggioritaria.
4. **I requisiti di capacità tecnica e professionale** di cui alla lettera d) del presente comma, qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti ricompreso tra quelli indicati all'articolo 45, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria; non sono richieste percentuali minime in capo ai singoli consorziati o ai singoli partecipanti a raggruppamenti.
5. Per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere posseduti:
 - a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
 - b) in caso di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 50 del 2016, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.
6. In attuazione del disposto dell'art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In questo caso, in sede di presentazione domanda di partecipazione alla gara, deve essere fornita tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016.

ART.9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
2. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
3. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente

dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

ART.10 – DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Il concorrente deve inviare un plico contenente l'offerta e la documentazione a mezzo raccomandata o raccomandata a mano all'IPSSEO "COSTAGGINI" in Via dei Salici n. 62, 02100 Rieti.
2. Il plico deve pervenire entro **le ore 14:00 del 15/12/2020** a pena di esclusione (termine perentorio - non farà fede la data del timbro postale di spedizione). La consegna potrà essere effettuata nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, fino al termine perentorio sopra indicato.
3. Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non si assume alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, il medesimo non venga recapitato in tempo utile.
4. Non saranno prese in considerazione le offerte che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine stabilito.
5. Il plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura dovrà riportare i dati del mittente (nome ditta, sede, tel,e-mail), l'indirizzo del destinatario e chiaramente la dicitura "**NON APRIRE – OFFERTA SERVIZIO RACCOLTA E PUBBLICAZIONE CONTRIBUTI DA STUDENTI**"
6. L'offerta dovrà contenere, pena l'esclusione dalla gara, n. 3 buste in cui dovrà essere inserita la documentazione amministrativa richiesta, l'offerta tecnica e l'offerta economica.
7. Nella **Busta "A – Documentazione amministrativa"** il concorrente deve inserire la documentazione di seguito indicata ai fini della partecipazione alla procedura di gara:
 - a. **Domanda di partecipazione** e connesse dichiarazioni richieste dall'offerente ai fini dell'ammissione alla gara, utilizzando il modello di autodichiarazione allegato (**Allegato 1**), sottoscritta dal legale rappresentante.
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione idonea ad attestare i poteri di firma.
 - b. **documento di gara unico europeo – DGUE (autodichiarazione ai sensi dell'articolo 85 del d.lgs. 50 del 2016)**:
a pena di esclusione, il concorrente dovrà predisporre, il DGUE – "Documento di gara unico europeo" (**Allegato 2**), in conformità al modello allegato al presente disciplinare di gara in attuazione del decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 3 del 18

luglio 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016.

La dichiarazione sull'assenza della causa di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, dovrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'articolo 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, 2, 3, 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 50 del 2016 o sussistenza della condizione prevista dall'articolo 53, comma 16 *ter*, del d.lgs. 165 del 2001 del d.lgs. 50 del 2016 (*requisiti di carattere generale*) e di soddisfare i criteri di selezione di cui all'articolo 83 del d.lgs. 50 del 2016 (*requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale*). Il DGUE deve essere compilato dall'operatore economico con le informazioni richieste, così come previsto dal decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

n. 3 del 18 luglio 2016, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, in tutte le sue Parti, ad eccezione delle Parti I e V, avuto riguardo, in particolare, delle seguenti precisazioni:

Informazioni sull'operatore economico – Parte II DGUE

In caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*) del d.lgs. 50 del 2016, ciascuno dei partecipanti presenta un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle Parti da II a VI. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere *b*) e *c*) del d.lgs. 50 del 2016, il DGUE è compilato separatamente dal consorzio e dalle consorziate esecutrici. Si precisa che, nel DGUE, Parte II, Sezione B, "*Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico*", il concorrente dovrà indicare nominativo, indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti, ripetere tante volte quanto necessario.

In caso di avalimento, ai sensi dell'articolo 89 del d.lgs. 50 del 2016, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avalimento. In caso di subappalto, l'operatore economico indica le prestazioni o lavorazioni che intende subappaltare e, nelle ipotesi di cui all'articolo 105, comma 6, del d.lgs. 50 del 2016, indica espressamente i subappaltatori preposti; questi ultimi compilano il proprio DGUE fornendo le indicazioni ivi richieste.

Requisiti di carattere generale – Parte III DGUE

Le informazioni relative alle cause di esclusione elencate all'articolo 80, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 devono essere rese dal concorrente, nella Parte III – Sezione A – in relazione ai seguenti soggetti:

- il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- il socio e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
 - i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza;
 - i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
 - il direttore tecnico;
 - il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (si precisa in proposito che, nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del 50 % della partecipazione azionaria, le dichiarazioni prescritte dall'articolo 80, del d.lgs. n. 50 del 2016, devono essere rese per entrambi i suddetti soci e gli stessi devono essere indicati dal concorrente);
- i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta.

Requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria nonché di capacità tecnica e professionale – Parte IV DGUE

In tale Parte l'operatore economico dovrà, tra le altre cose, auto dichiarare:

Sezione A) il possesso di tutti i requisiti richiesti all'art. 7 e all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), del presente disciplinare;

Sezione B) il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del presente disciplinare;

Sezione C) il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), del presente disciplinare.

Le istruzioni per la compilazione del modello sono comunque rinvenibili consultando il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 18 luglio 2016, n. 3, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 170 del 22 luglio 2016, recante *"Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016"* e rinvenibile accedendo al collegamento ipertestuale sottostante: <http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue>

Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d'appalto precedente purché confermino che le informazioni ivi contenute sono ancora valide.

La Stazione appaltante può chiedere ai partecipanti alla gara, in qualunque momento della procedura, di presentare tutti i documenti complementari, o parti di essi, qualora necessari per assicurare il corretto svolgimento della procedura stessa ai sensi dell'articolo 85, comma

5, del d.lgs. 50 del 2016.

Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la Stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare i documenti e i certificati aggiornati ai sensi degli articoli 86 e 87 e dell'allegato XVII del d.lgs. 50 del 2016 (mezzi di prova).

c. **Garanzia provvisoria:** l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo assegnato, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità e i contenuti previsti dall'art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016. La cauzione può essere costituita:

- a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
- b) da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

- essere conforme agli schemi di polizza tipo ai sensi dell'articolo 103, comma 9 del d.lgs. 50 del 2016, e deve essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto o dei soggetti garantiti;
- essere corredata da copia dell'atto da cui risulta il potere del fideiussore di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della Stazione appaltante;
- essere riferita alla gara in oggetto;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, comma 2, del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, nonché avere durata di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- essere incondizionata e deve contenere l'impegno a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- contenere l'impegno di un garante a rilasciare la garanzia definitiva con le modalità e nella misura prevista dall'articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni

fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto ai sensi dell'articolo 93, comma 6, del d.lgs. 50 del 2016.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia provvisoria deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituisce causa di esclusione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7, del Codice l'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella del primo periodo, anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Qualora le imprese certificate intendano fruire di tale benefici devono - oltre a presentare alla cauzione provvisoria di importo ridotto da prestarsi con le modalità sopra stabilite - segnalare il possesso dei relativi requisiti e documentarlo presentando l'originale o una copia conforme della certificazione di cui trattasi.

NOTA BENE: in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o comunque partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, per beneficiare della riduzione della garanzia provvisoria, la certificazione del sistema di qualità ovvero la presenza di elementi significativi e correlati di

tale sistema dovrà essere posseduta e prodotta singolarmente da ciascun concorrente componente del raggruppamento. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

- d. **nell'ipotesi in cui il concorrente intenda avvalersi dell'istituto dell'avvalimento**, a pena di esclusione, oltre alla compilazione del DGUE (Parte II, Sezione C), dovrà rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 50 del 2016 (dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia), e produrre originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Il contratto deve riportare, a pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 88 del d.P.R. 207 del 2010, in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse, materiali ed immateriali, prestate dall'ausiliaria. A tal fine l'impresa può utilizzare i modelli allegati (cfr. **Allegato 3**) al presente disciplinare di gara.
- e. **Patto di integrità (Allegato 4)**
- f. **Dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) punti I, II e III, del presente disciplinare**
- g. **Copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità**
- h. **In caso di RTI costituita copia del contratto. In caso di RTI non ancora costituita dichiarazione di impegnarsi a costituire l'RTI in caso di aggiudicazione**
- i. **Eventuale copia del contratto di avvalimento**

8. **Nella Busta "B – Offerta tecnica"**, chiusa e firmata sui lembi, il concorrente deve inserire la seguente documentazione nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto e sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo art.11:

- a. **scheda sintetica di progetto (Allegato 5)** sottoscritta dal legale rappresentante
- b. **progetto tecnico con specifiche del servizio**, firmato dal legale rappresentante, con indicazione analitica di quanto previsto dai criteri di valutazione.
- c. **Piano esecutivo di progetto e cronoprogramma (Allegato 6)** che dovrà riportare per ogni fase o attività:
- Descrizione analitica;
 - Destinatari;
 - Data inizio e fine;

- d) Deliverables che saranno prodotti
 - e) Cronoprogramma (diagramma di Gantt)
 - f) descrizione dettagliata dei ruoli e dei compiti delle risorse umane coinvolte nel servizio rispetto a quanto previsto nel Capitolato
- d. composizione del gruppo di lavoro** che dovrà essere costituito, al minimo e a pena di esclusione, secondo la composizione e l'articolazione funzionale indicata nell'articolo 2 del Capitolato d'appalto, fermo restando il contributo delle altre competenze ritenute necessarie a realizzare il servizio.
- e. curricula vitae dei professionisti proposti** con le generalità oscurate e privi di documento di identità. Prima della stipula del contratto, gli stessi identici curricula dovranno essere presentati completi delle generalità e accompagnati da un documento di riconoscimento in corso di validità, quale condizione per l'affidamento del servizio. Inoltre ogni professionista dovrà prima della stipula del contratto presentare dichiarazione resa nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 dalla quale risulti l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, relative a rapporti diretti o indiretti di collaborazione con pubbliche amministrazioni in qualunque modo retribuiti avuti negli ultimi tre anni.
- f. cv del soggetto proponente debitamente firmato**
- g. Elencazione distinta delle esperienze e delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) punti I e II, del presente disciplinare, riportando la denominazione delle istituzioni nelle quali sono state effettuate le esperienze.**

Nel caso di RTI, di consorzio, di GEIE o di aggregazione di imprese dovranno essere specificate, ai sensi dell'articolo 48 del d.lgs. n. 50 del 2016, le parti del servizio che saranno eseguiti dai singoli operatori economici partecipanti al medesimo. In particolare, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento temporaneo d'impresa, da un consorzio ordinario di concorrenti, da un GEIE ovvero da un'aggregazione di imprese occorre specificare le parti della prestazione, con le relative quote percentuali, che saranno eseguite dalle singole imprese.

Nel caso di offerta presentata da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n. 50 del 2016 devono essere indicate le parti della prestazione e le specifiche imprese consorziate che le eseguiranno.

L'offerta tecnica non deve indicare alcun elemento o riferimento all'offerta economica, pena l'esclusione dalla fase della valutazione.

Ciascun offerente può segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti sulle parti relative all'offerta tecnica – che dovranno in tal caso essere obbligatoriamente indicate in via specifica al momento della presentazione dell'offerta stessa – ovvero alle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreti

tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'articolo 53, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.

L'Amministrazione si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati ai sensi dell'articolo 53 del d.lgs. n. 50 del 2016.

9. **Nella busta "C – Offerta economica"**, chiusa e firmata sui lembi, il concorrente deve inserire, a pena di esclusione:

a. **l'offerta economica** (redatta utilizzando il modello **Allegato 7**) comprensiva del Piano finanziario del progetto. Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento. L'offerta deve contenere, a pena di esclusione:

- l'oggetto dell'appalto, la denominazione o ragione sociale, forma giuridica e sede legale del soggetto offerente;
- il nominativo e qualità della persona che sottoscrive l'offerta;
- l'indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo offerto sia al netto di IVA che comprensivo di IVA.

In caso di discordanza tra prezzo in cifre e prezzo in lettere sarà considerato valido quello più favorevole per la SA.

Nell'offerta economica dovranno, altresì, essere contenute, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni:

- di aver giudicato i prezzi offerti, nel loro complesso, remunerativi e in grado di garantire la copertura finanziaria di tutti gli oneri diretti e indiretti che dovrà sostenere per effettuare, in caso di aggiudicazione, tutti i servizi offerti a perfetta regola d'arte;
- di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze particolari e generali che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;
- di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa;
- i costi per la salute e sicurezza aziendale ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016.

L'offerta economica non deve contenere cancellature, abrasioni o correzioni.

Non saranno ammesse offerte economiche condizionate, indeterminate o tra loro alternative. L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.

ART. 11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Il criterio prescelto per l'affidamento del contratto è quello dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del d.lgs. n. 50 del 2016, determinata in base ai

seguenti elementi ponderali di valutazione:

- a. Offerta tecnica fino ad un massimo di punti 80 (ottanta);
b. Offerta economica fino ad un massimo di punti 20 (venti).

2. Risulterà aggiudicatario della gara il soggetto offerente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto dato dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica.

a. Offerta tecnica max. 80/100.

Per l'attribuzione del Punteggio per l'Offerta Tecnica (OT) prodotta da ciascun concorrente, gli elementi di valutazione con peso/punteggio massimo totale = 80 sono i seguenti:

N. D'ordine	Criterio	Sottocriterio	P. max del Sotto criterio	Punteggio massimo del criterio
1	A Qualità e adeguatezza del progetto e metodologie proposte	A ₁ – livello di dettaglio nella descrizione del servizio e della proposta progettuale in relazione a quanto richiesto nel capitolato d'appalto.	8	Punti 46 (A ₁ +A ₂ +A ₃ +A ₄)
		A ₂ – adeguatezza e pertinenza delle soluzioni adottate, delle metodologie e degli strumenti proposti per lo svolgimento del servizio relativamente alle diverse attività descritte nel capitolato.	22	
		A ₃ – completezza e chiarezza del progetto con riferimento a contenuti, modalità di svolgimento e cronoprogramma delle attività.	6	
		A ₄ – innovatività dei servizi proposti	10	
2	B Composizione gruppo di lavoro (Numero professionisti)	Da 11 a 15 componenti	5	Punti 10
		Da 16 a 20 componenti	7	
		Da 21 componenti e oltre	10	
3	C Esperienze maturate dal soggetto proponente	Esperienze con la p.a per la realizzazione di attività di supporto a studenti e docenti	Punti 4 per ogni intervento/azione/attività/progetto	Punti 12
		Esperienze pregresse nello specifico settore relativo al target	Punti 3 per ogni intervento/azione/attività/ progetto	Punti 12

Rispetto a quanto indicato dalle Linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 2, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1005, del 21 settembre 2016, paragrafi V e VI, si precisa che:

- gli elementi di natura qualitativa indicati nel precedente criterio "A" sono determinati sulla base della media dei valori attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. In dettaglio, per singola offerta ciascun membro della Commissione attribuirà un valore compreso tra 0 e 1;
- per il criterio "A" sarà utilizzata la seguente scala di valutazione:

Ottimo	Buono	Sufficiente	Mediocre	Insufficiente	Non adeguato
1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti si procederà, per ciascun sub criterio, a trasformare i coefficienti attribuiti in punteggi definitivi riportando ad 1 il valore più alto attribuito e proporzionando a quello il valore attribuito alle altre offerte e, infine, moltiplicando il risultato così ottenuto per il punteggio corrispondente.

b. Offerta economica max. 20/100.

Al prezzo offerto verrà attribuito un punteggio calcolato con applicazione della seguente formula:

$$X_n = 20 \times P_{\min}/P_n$$

X_n = punteggio attribuito al concorrente ennesimo

P_n = prezzo offerto dal concorrente ennesimo

P_{\min} = prezzo più basso offerto

I punteggi verranno considerati con al massimo (2) due cifre decimali, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all'unità inferiore se minore di cinque.

3. Il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione sarà uguale alla somma dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica.

ART.12 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

1. Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate da un'apposita Commissione, nominata dopo la data di scadenza per la presentazione delle offerte, nel rispetto dell'art. 77 del d.lgs. n. 50 del 2016.

a) Prima Fase

- 1) In seduta pubblica, il giorno 17/12/2020 alle ore 14:00, la Commissione procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- Verifica della tempestività e ritualità delle offerte ricevute;
 - Verifica della presenza delle tre buste di cui all'articolo 10 del presente disciplinare;
 - Verifica della presenza, in ciascuna BUSTA A – Documentazione amministrativa, della documentazione richiesta dall'art.10;
- 2) La Stazione Appaltante si riserva di procedere in qualunque momento alla verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte, a norma dell'art. 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. Tale verifica verrà, comunque, effettuata nei confronti della ditta che risulterà provvisoriamente aggiudicataria;
- b) Seconda Fase**
- 1) Nel corso della stessa o di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione procede all'apertura della busta "B – Offerta tecnica" al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto;
- 2) La Commissione giudicatrice, quindi, proseguirà poi in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione, secondo quanto previsto all'art. 11, dei punteggi parziali ivi indicati.
- c) Terza Fase**
- 1) Terminato l'esame delle offerte tecniche, nel corso della stessa o di successiva seduta, aperta al pubblico, la Commissione, provvederà a dare comunicazione dei punteggi attribuiti nell'ambito della seconda fase e procederà all'apertura delle Buste "C – Offerta economica" dei concorrenti ammessi a tale fase;
- 2) Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate;
- 3) Nella stessa seduta si procederà alla formulazione della graduatoria – sommando i punteggi conseguiti per l'offerta tecnica e per quella economica – e alla conseguente aggiudicazione provvisoria;
- 4) Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più offerte viene data priorità alla proposta che avrà totalizzato il punteggio più alto nella "Qualità della proposta progettuale..." punto 1. della Tabella di cui all'art. 11 del presente disciplinare. Persistendo la situazione di parità si procederà al sorteggio.
- 5) L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere alla aggiudicazione della fornitura di cui al presente disciplinare, nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute.
- 6) L'Amministrazione procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché sia ritenuta congrua e conveniente.

ART. 13 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati) Reg. UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento all'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipula del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al d.lgs. n. 196 del 2003.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II (articoli 7-8-9-10) del d.lgs. n. 196 del 2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dell'IPSSEO "Costaggini" Via dei Salici n. 62 – 01200 Rieti, titolare del trattamento.
6. Tutta la documentazione presentata dai concorrenti per la partecipazione alla gara non sarà restituita, ma conservata agli atti dell'IPSSEO "Costaggini" Via dei Salici n. 62 – 01200 Rieti

ART. 14 – ALTRE INFORMAZIONI E PRECISAZIONI

1. La SA si riserva la facoltà di revocare il bando di gara, di non pervenire all'aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza per questo incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento dei danni. Peraltro, la SA si riserva la facoltà di sospendere e/o interrompere i lavori della Commissione di gara, sia in seduta pubblica che in seduta riservata, e riprenderli in altra seduta, senza pregiudizio della regolarità delle operazioni di gara.
2. In caso di fallimento dell'aggiudicatario definitivo e/o in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, la SA si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo classificato.
3. Nel caso di concorrenti stranieri la documentazione deve essere validamente prodotta in lingua italiana.
4. Tutte le controversie relative alla procedura di gara sono deferite al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
5. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto ed eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario, non componibili in via amichevole, sono demandate al giudice ordinario. Il Foro competente è quello di Rieti. Non è ammessa la possibilità di devolvere ad arbitri

la definizione delle suddette controversie.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle prescrizioni di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 e di cui alle linee guida dell'ANAC per quanto compatibili, nonché alle disposizioni contenute nella legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. La gara sarà aggiudicata anche nel caso che sia pervenuta una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
8. Il verbale di gara non costituisce contratto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandra Onofri*

** Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

ALLEGATI

1. Domanda di partecipazione (Allegato 1)
2. DGUE (Allegato 2)
3. Dichiarazione impresa ausiliaria (Allegato 3)
4. Patto di integrità (Allegato 4)
5. Scheda di progetto (Allegato 5)
6. Piano esecutivo di progetto (Allegato 6)
7. Offerta economica (Allegato 7)
8. Capitolato d'Appalto